



COMUNE DI NOTARESCO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con DCC n. 4/2015, modificato con DCC 15/2015, modificato nell'art. 31 con DCC n. ___/2018

Via Castello, 6 - 64024 Notaresco (TE)
PEC protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it
Centralino: 085.895021
P. IVA 00546210675

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, al D.P.R. n. 285/90 ed alla L.R. n. 41/2012, ha per oggetto la disciplina di polizia mortuaria, della concessione di aree e manufatti, del trasporto funebre, della cremazione, dell'affidamento urne ed in genere delle attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme e dei cadaveri. Pertanto, per quanto non espressamente disciplinato nel presente, si rimanda alle disposizioni legislative succitate.

ART. 2 CIMITERI E FUNZIONI

Nel territorio comunale sono istituiti i seguenti cimiteri:

1. Notaresco
2. Grasciano
3. Guardia Vomano vecchio
4. Guardia Vomano nuovo

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune di cui alla Legge Regionale Abruzzo 41/2012, art. 6 sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di Polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D. Lgs. 267/00.

I servizi inerenti la Polizia mortuaria vengono effettuati attraverso le forme di gestione previste dalle vigenti norme, compatibilmente con la natura e le funzioni da svolgere.

ART. 3 SERVIZIO DI CUSTODIA

In tutti i cimiteri è assicurato un servizio di custodia.

Il Responsabile del servizio di custodia svolge le seguenti funzioni:

- Per ogni feretro ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;
- Presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- Sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione e nella camera mortuaria per il prescritto periodo, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- Iscrive sull'apposito registro, tenuto in duplice esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10 settembre 1990, n. 285, (anche su supporto informatico) nonché le variazioni conseguenti ad inumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti etc.. Tale registro deve essere compilato e conservato con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali; allo scadere di ogni anno un esemplare deve essere depositato all'archivio comunale e l'altro conservato dal Responsabile del servizio di custodia;
- Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione; regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie;
- Sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- Assicura l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
- Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia l'osservanza da parte dei visitatori delle norme e dei divieti stabiliti dalla normativa nazionale e dal presente regolamento; vigila e accerta che la costruzione di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero siano debitamente autorizzati;
- Controlla e segnala agli uffici preposti che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari; dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione; è responsabile del buon

andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

In caso di assenza il Responsabile delega le funzioni ad altro soggetto idoneo.

ART. 4

REPARTI SPECIALI

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Nei suddetti casi le tariffe saranno commisurate alla durata delle sepolture se, per ragioni di carattere religioso, è maggiore di quella stabilita con il presente Regolamento.

Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante tumulazione o cremazione.

In via eccezionale, altro reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 5

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto di seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
- I nati morti e i prodotti del concepimento;
- I resti mortali delle persone sopra elencate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero del comune. In difetto, a tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto E su conforme deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6

PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di simboli (lapidi, busti, ecc.) si intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri soggetti titolari e con il loro preventivo consenso.

Qualora sorga controversia fra più concessionari o aventi diritto in ordine all'utilizzo di un'area, di un manufatto ed in generale sull'uso delle sepolture, la stessa andrà risolta dai contendenti davanti all'Autorità Giudiziaria, lasciando il Comune completamente estraneo alla questione. Quest'ultimo si

limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere.

ART. 7 ONEROSITA' DEI SERVIZI

Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Il Comune, su disposizione del Dirigente dei Servizi Sociali, può farsi carico di servizi e o forniture gratuiti in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia di appartenenza.

I servizi e le forniture gratuiti consistono:

- Nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- Nella fornitura di cassa mortuaria;
- Nel trasporto verso uno dei cimiteri comunali;
- Nell'inumazione in campo comunale, con apposizione di un cippo riportante le generalità del defunto e la data di morte;
- Nell'esumazione;
- Nella deposizione delle ossa (resti mortali) in ossario comune.

ART. 8 OBITORI

Gli obitori (o anche camere mortuarie) sono luoghi dove mantenere in osservazione e custodire una salma in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa di riconoscimento oppure la salma di persona deceduta in luogo pubblico o in abitazioni antigiuridiche.

Gli obitori possono essere ubicati nell'ambito dei cimiteri, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazioni e requisiti igienici.

L'ammissione all'obitori è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento di recupero e trasporto salma di persona accidentata, dall'Autorità Giudiziaria o infine dai familiari del defunto.

ART. 9 CASE FUNERARIE

Le case funerarie sono luoghi dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi e di tanatocosmesi, la custodia e l'esposizione del cadavere.

Le strutture sono gestite da soggetti privati su specifica autorizzazione comunale, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse.

Le strutture, che devono avere destinazione d'uso esclusiva, sono collocate nelle apposite aree del territorio comunale individuate dagli strumenti urbanistici.

ART. 10 STRUTTURE DEL COMMIATO

Le strutture per il commiato sono destinate, su richiesta dei familiari dei defunti alla custodia ed esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

In dette strutture possono essere esercitate anche le attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente. Le strutture possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati nelle aree del territorio comunale appositamente individuate dagli strumenti urbanistici e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta.

Il funzionamento delle strutture del commiato è subordinato all'autorizzazione comunale previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul loro funzionamento.

ART. 11 OSSARIO COMUNE

L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta delle ossa, completamente mineralizzate, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

ART. 12 CINERARIO COMUNE

Il cinerario comune è destinato alla raccolta indistinta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

ART. 13 TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto funebre comprende, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. n. 773/31 – TULPS – il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta di norma per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, può farsi durante il percorso, salvo specifica autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

I trasporti che si svolgono interamente su territorio del Comune di Notaresco, devono essere effettuati tenendo conto degli orari di apertura e chiusura del Cimitero di destinazione in modo tale da consentire l'effettuazione di tutte le operazioni di collocamento del feretro nella sepoltura con la dovuta attenzione e cura.

Qualora richiesto dai familiari, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'Impresa.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 14 INUMAZIONI – ESUMAZIONI

L' inumazione consiste nella sepoltura del feretro nella nuda terra. Ogni feretro è inumato in fossa distinta e ogni cadavere deve essere chiuso in apposita cassa; soltanto la madre ed il neonato, morti al momento del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Nel cimitero urbano e nei cimiteri frazionali sono individuati campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà fisiche e meccaniche e per il livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa deve essere dotata a cura del Comune, di un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregativa degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero urbano e nei cimiteri frazionali la durata dell'inumazione è di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione, di norma, dei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio, e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Spetta all'incaricato del Responsabile del servizio di custodia stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Ove occorra procedere alla re-inumazione il predetto Responsabile stabilirà, in base alle condizioni dei resti mortali la durata dell'ulteriore periodo, fermo restando l'obbligo di effettuare un trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di

mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile.

Le ossa e i resti mortali che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di collocazione in altra sepoltura o di cremazione; in quest'ultimo caso l'esumazione straordinaria non può essere eseguita quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e previo nulla osta dell'autorità sanitaria.

Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie, da compiersi sempre alla presenza del personale del competente Servizio ASL, si possono effettuare solo nel periodo ricompreso tra ottobre ed aprile, salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Prima di procedere alle relative operazioni occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dalla ASL se il decesso è avvenuto a seguito di malattie infettive o diffusive ricomprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità; in tal caso infatti l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente servizio della ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le modalità di cui al comma che precede possono essere derogate per le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria fermo restando le cautele indicate dalla ASL in relazione alle specifiche situazioni.

Le esumazioni sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico o in modo tale da impedire l'accesso ai luoghi in cui si sta procedendo alle operazioni, alle quali possono assistere i familiari dei defunti.

ART. 15

TUMULAZIONI – ESTUMULAZIONI

La tumulazione consiste nella sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie – loculi, cripte, edicole ecc. - costruite dai concessionari di aree o anche dal Comune in cui sono conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.

Nei loculi, anche assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, è permessa la collocazione, in relazione alla capienza, di uno o più contenitori di ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvencono in occasione di inumazioni ed estumulazioni o di ceneri derivanti dalla cremazione.

Le estumulazioni di feretri possono avvenire alla scadenza della concessione, o prima su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

In caso di estumulazione ordinaria qualora la mineralizzazione del cadavere risulti incompleta il Responsabile dispone l'inumazione per non meno di cinque anni.

Alle operazioni di estumulazione ordinaria sovrintende l'incaricato del servizio di polizia mortuaria e non è richiesta la presenza di operatori sanitari.

Alle operazioni di estumulazione straordinaria deve presenziare il personale del competente Servizio ASL.

ART. 16

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Il diritto d'uso delle sepulture consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune. In particolare, il provvedimento di concessione e il relativo contratto devono indicare:

- a) Il bene oggetto di concessione;
- b) La durata;
- c) Le generalità del concessionario;
- d) Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) L'indicazione degli estremi della quietanza comprovante la corresponsione della tariffa prevista;

f) Gli obblighi ed oneri assunti dal concessionario.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos". Ogni disposizione contraria è nulla di diritto.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza per inadempienza da parte del concessionario, nelle forme e modalità contemplate nel presente Regolamento.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale e vigente al momento del rilascio.

ART. 17 CONCESSIONARIO

Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto la concessione di un'area o di un manufatto.

Nelle sepolture individuali o di famiglia l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario nei limiti indicati dalla documentazione concessoria che dovrà essere esibita a supporto della richiesta di utilizzo. In mancanza di precise indicazioni si seguirà il disposto di cui all'art. 93 del D.P.R. 285/90.

La concessione disposta in favore di enti o Istituzioni dovrà indicare i criteri per l'individuazione degli aventi diritto alla sepoltura. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e 105 del D.P.R. 285/90.

Qualora sorga controversia tra più concessionari o aventi diritto in ordine all'utilizzo di un'area o manufatto, andrà risolta tra i contendenti davanti all'Autorità Giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 18 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI

La concessione di loculi cimiteriali può essere richiesta, oltre che per accogliere salme necessitanti di prima tumulazione, esclusivamente da persone che hanno già compiuto il 70° anno di età. Uniche deroghe sono possibili nelle seguenti circostanze:

- a) Per il coniuge superstite;
- b) Per i genitori in caso di pre-decesso di figlio/a;
- c) Per i soggetti riconosciuti, dalla competente Commissione Medica, invalidi al 100%.

Nei casi di cui alla lettere a) e b) le deroghe saranno disposte solo qualora vi siano disponibili loculi contigui o nelle immediate vicinanze di quello occupato dalla salma del congiunto.

ART. 19 DURATA DELLE CONCESSIONI DI MANUFATTI

La durata della concessione dei loculi è di 60 anni rinnovabile per altri 10 anni, mentre quella delle cappelle e delle cellette ossario è pari a 99 anni. Il termine decorre dalla data di stipula del contratto.

Su richiesta dei familiari la data di scadenza della concessione dei loculi è posticipata per un periodo pari al tempo intercorso dalla data di decorrenza a quella di decesso, fermo restando il pagamento della corrispondente quota della tariffa vigente al momento.

ART. 20 FORMAZIONE GRADUATORIE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

La richiesta per ottenere la concessione di qualsivoglia manufatto o di un lotto è inserita in ordine cronologico nelle rispettive graduatorie. Le istanze inoltrate dai soggetti di cui alle lett. a) e b) del precedente art.18 sono soddisfatte in deroga alla relativa graduatoria.

ART. 21 ABBINAMENTO RICHIESTE

Qualora due coniugi inoltrino in periodi diversi, singola richiesta di loculo, in sede di concessione, su segnalazione degli istanti, verrà disposto l'abbinamento con riferimento alla domanda cronologicamente più remota.

ART. 22

SCELTA DEI LOCULI, DELLE CAPPELLE O DI ALTRI MANUFATTI

Con lettera raccomandata A.R., lettera fax e/o lettera pec, o altro modo individuato dall'Amministrazione comunale ed adeguatamente pubblicizzato, gli aspiranti concessionari verranno convocati per effettuare la scelta dei loculi, delle cappelle o di altro manufatto. Dalla scelta effettuata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, verrà redatto apposito verbale in duplice esemplare di cui uno da consegnarsi al concessionario.

ART. 23

DECADENZA DAL DIRITTO DI SCELTA

La scelta del/i loculo/i, della cappella etc.... deve essere effettuata dall'aspirante concessionario o da persona munita di apposita delega.

In caso di mancata presentazione nel giorno prestabilito, è precluso, all'aspirante concessionario, il diritto ad ottenere la concessione e verrà d'ufficio richiamato per la successiva tornata con collocazione in coda all'elenco dei convocati.

In caso di presentazione oltre l'ora stabilita, l'aspirante concessionario slitterà d'ufficio in coda all'elenco dei convocati del giorno.

ART. 24

DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione.

Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

ART. 25

REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE EDICOLE FUNERARIE E CRIPTE

Ogni concessionario di aree per cappelle gentilizie, deve entro 4 mesi dal rilascio della concessione, chiedere l'autorizzazione per la costruzione presentando il progetto redatto secondo le prescrizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti.

Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la costruzione deve essere iniziata e completata entro i termini previsti dal SD. P.R. 380/01 e s.m.i.. Qualora non siano rispettati i tempi del presente articolo la concessione potrà essere revocata ed il concessionario non avrà diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo.

Nessun indennizzo è previsto per le opere già realizzate che passeranno di proprietà del Comune. Potrà essere concessa proroga fino ad un massimo di anni due per il completamento delle opere su richiesta debitamente motivata. Il Comune, in caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, incasserà il deposito cauzionale versato a garanzia della realizzazione, di cui al successivo art. 26.

ART. 26

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esecuzione dei lavori, il concessionario è tenuto a versare, prima della stipula del contratto di concessione, un deposito cauzionale infruttifero, in misura pari al 10% del corrispettivo di concessione, da rimborsarsi, se del caso, ad ultimazione delle opere.

ART. 27

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) Per il mancato rispetto dei tempi fissati nel precedente articolo e quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini prefissati;
- b) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie;
- c) Quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- d) Nel caso di costruzioni o di interventi senza autorizzazione o in difformità da quella rilasciata, ove non sia possibile il rilascio di autorizzazione a sanatoria e l'adeguamento delle opere alle seguenti norme.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili, di provvedere entro il termine di 90 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e presso il Cimitero per la medesima durata.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano le circostanze che giustificano il rinvio, il Responsabile del Servizio competente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione oppure riassegnarli, previa stima e disponendone l'assegnazione seguendo un procedimento di evidenza pubblica.

Il concessionario non avrà diritto alla restituzione delle somme pagate per la Concessione, né ad alcun indennizzo per le opere realizzate che saranno demolite dal Comune a spese del concessionario.

ART. 28

REINTEGRA IN POSSESSO PER PUBBLICA UTILITA'

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero e/o per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali

ART. 29

COSTI DELLE CONCESSIONI

I diritti derivanti dalla Concessioni non sono commerciabili. La concessione, con i diritti e gli obblighi relativi, passano agli eredi che provino, ai sensi di legge, questa loro qualità relativamente alla stessa concessione.

Quando gli eredi siano più d'uno essi dovranno, entro l'anno della morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno tra essi che sarà chiamato all'esercizio di tali obblighi.

Prima di tale designazione gli eredi sono tenuti responsabili tutti in via solidale ed indivisibile.

L'atto di voltura della concessione è subordinato all'esecuzione di tutte quelle opere ritenute eventualmente necessarie

ART. 30

SEPOLTURE ABBANDONATE

Le sepolture abbandonate per le quali non esistono eredi del concessionario che assumano gli obblighi della concessione prescritti dal presente regolamento, rientrano nella piena disponibilità del Comune che potrà svuotarle dei resti e delle salme ivi esistenti e porle nei loculi o ossari.

ART. 31

TRASLAZIONE DI SALME

E' concessa la traslazione di una più salme da una sepoltura all'altra. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata per la concessione della sepoltura alla quale rinuncia, detratto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data della concessione.

Nel caso di accertata carenza di disponibilità di loculi da parte del Responsabile del Servizio, se il Concessionario, già in sede di assegnazione loculo, fa richiesta di traslazione, una volta dichiarata terminata la criticità ha diritto ad operare la traslazione senza alcuna decurtazione economica, senza rimborso alcuno e dietro pagamento di quanto eventualmente dovuto a integrazione del pagamento già effettuato. Gli oneri inerenti le operazioni cimiteriali connesse alla traslazione medesima sono a carico del Concessionario che pagherà solo la quota dovuta al Gestore, secondo le tariffe vigenti al momento. Gli oneri per la stipula del nuovo Atto concessorio sono a carico del Concessionario.

Nel caso di traslazioni avvenute precedentemente l'entrata in vigore del presente Regolamento (15.03.2015) e di cui in atti rileva richiesta di rimborso anch'essa precedente al 15.03.2015, sarà rimborsata al richiedente la somma inerente il periodo di tempo non usufruito, previa formale restituzione del loculo medesimo al Comune, reso dunque disponibile a nuova Concessione.

Alle traslazioni verso un altro Cimitero del medesimo Comune di Notaresco provvederà il gestore del Servizio con mezzi propri e dotato della documentazione ed attrezzatura necessaria, dietro corrispettivo dovuto al Gestore medesimo, secondo le tariffe vigenti al momento, all'interno delle quali si intende compensato anche il trasporto.

Non compete al concessionario alcun indennizzo per le opere costruite nella sepoltura che abbandona. Egli non potrà manomettere le opere murarie esistenti sotto e sopra suolo, ma avrà la facoltà di asportare rivestimenti, fregi e accessori se installati a sue spese, previa autorizzazione comunale.

ART. 32

RINUNCIA ALLA SEPOLTURA

Nel caso di rinuncia ad una qualsiasi sepoltura assegnata in Concessione e già realizzata, senza che se ne acquisti un'altra, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso e le opere realizzate passeranno gratuitamente alla disponibilità del Comune.

ART. 33

INDIVIDUAZIONE LOTTI CIMITERIALI

I lotti cimiteriali che possono essere concessi ai privati cittadini, riguardano esclusivamente quelli che dal P.R.C. e/o altro strumento simile, risultano destinati all'edificazione di edicole Funerarie, Cappelle Gentilizie e Cripte.

ART. 34

AUTORIZZAZIONI

Nell'intera area cimiteriale, nessuna opera può essere iniziata prima del rilascio da parte dell'Ente, del regolare titolo autorizzativo, la cui copia deve essere trasmessa all'Ufficio Cimiteriale.

Sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte del comune i lavori di costruzione, ristrutturazione, modifica, rivestimento cappelle, sepolcreti, loculi ed ossari; la posa e la modifica di fregi ed epigrafi esterne alla costruzione; la piantumazione di fiori e arbusti e la collocazione di monumenti funebri sulle fosse comuni.

ART.35

MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'istanza per il rilascio del titolo abilitativo per l'intervento edilizio ammissibile, così come previsto dal presente regolamento, per l'esecuzione delle costruzioni nell'intera area cimiteriale, redatta in carta da bollo e firmata dal concessionario del suolo, suoi eredi o loro familiari e/o congiunti, deve essere indirizzata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune Notaresco entro e non oltre mesi sei dalla stipula del contratto di concessione del suolo assegnato.

Il titolare della domanda dovrà eleggere il domicilio per tutti gli atti ed affari relativi al procedimento edilizio ed alla esecuzione dei lavori, nel Comune di Notaresco.

Altresì, nell'istanza dovranno risultare esplicitamente:

- a) gli estremi dell'atto di concessione del suolo cimiteriale, mediante copia dello stesso;
- b) l'impegno di osservare le norme Regolamento Edilizio, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle leggi vigenti in materia;
- c) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del richiedente;
- d) l'indicazione del numero di codice fiscale e dati anagrafici, sia del richiedente che del progettista ed inoltre se dovuto, del coordinatore in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 integrato dal D.Lgs. n°106/2009;
- e) l'impegno di comunicare almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori, se non già indicati:
 - il nominativo ed il numero di codice fiscale del Direttore dei lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione;
 - il DURC e la dichiarazione dell'organico medio annuo per l'impresa esecutrice;
 - l'Autorizzazione Sismica e/o attestazione di avvenuto deposito del progetto strutturale rilasciati dal Genio Civile di Teramo;

Qualsiasi tipo di cambiamento dovrà essere denunciato e comunicato al Comune entro e non oltre cinque giorni, sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione dei lavori.

Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da tecnici abilitati, iscritti nei relativi Albi Professionali, ciascuno nei casi e nei limiti di competenza professionale stabilite dalle disposizioni speciali che li riguardano.

Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio Edilizia privata, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private saranno approvati Sportello Unico Edilizia, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n°380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. In essi saranno osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e al punto 13 della circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993, oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- Relazione contenente la descrizione dell'opera progettata, specialmente per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore e al loro collocamento;
- Planimetria di insieme in scala 1:500 con i profili di andamento longitudinale in scala 1:200 o superiore, tracciati rispetto al piano di campagna con individuazione delle quote di imposta rispetto all'esistente profilo di campagna;
- Disegni in scala 1:50 quotati di piante, prospetti, sezioni e di una vista prospettica della facciata principale; in scala 1:20 di cancelli, porte, finestre, etc; in scala 1:10 di fregi, accessori ed epigrafi.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione della quota del piano di riferimento, le cui quote relative al progetto dovranno riferirsi, e che dovrà essere desunta da accurati rilievi in loco da parte del progettista.

ART. 36 CONCESSIONE DI LOTTI

La concessione di detti lotti avverrà nel rispetto della relativa graduatoria nella quale le richieste saranno inserite in ordine cronologico. La durata della concessione è stabilita in 99 anni decorrenti dal giorno della stipula del contratto.

Il pagamento della relativa tariffa verrà effettuato prima della formalizzazione del contratto che dovrà intervenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione, termine prorogabile una sola volta, per eguale periodo, in via del tutto eccezionale e previa adeguata giustificazione.

ART. 37 SCADENZA DELLE CONCESSIONI

Il servizio cimiteriale segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private, attraverso pubbliche affissioni, da eseguirsi di preferenza nel periodo

concomitante con la commemorazione dei defunti, ed il collocamento sulle singole sepolture private di un avviso di scadenza. Le pubbliche affissioni avranno altresì luogo all'albo Pretorio del Comune per 30 gg.

ART. 38

MANUTENZIONI

I titolari di concessione inerenti le "cappelle gentilizie" hanno l'obbligo di provvedere, a loro esclusiva cura e spesa, alla decorosa conservazione, pulizia e riparazione di lapidi, monumenti e iscrizioni e comunque ad ogni attività necessaria alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette cappelle e manufatti.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale accertato il cattivo stato della sepoltura e/o del manufatto per mancata o deficiente manutenzione, prescriverà al concessionario l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari, concedendo un termine di mesi 6 – prorogabile di altri sei per documentati giustificati motivi, per tale esecuzione che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi. In caso di mancata esecuzione, saranno rimossi d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e/o pericolose, con addebito di costo al concessionario.

ART. 39

DECADENZA

La decadenza della concessione verrà dichiarata, nei seguenti casi:

- a) Qualora venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione
- b) In caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione prevista dall'art. 38;
- d) Quando dopo la scadenza della concessione non si provveda, entro i 12 mesi successivi a pagare la tariffa relativa al rinnovo;
- e) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
- f) Mancato rispetto dei termini assegnati per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente art. 25. In tale ipotesi il provvedimento di decadenza comporterà:
 1. La restituzione della tariffa di concessione;
 2. Il definitivo incameramento della cauzione;
 3. L'acquisizione gratuita al patrimonio Comunale della parte di opere eventualmente già eseguite.

Ogni qualvolta venga dichiarata la decadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, si procederà d' Ufficio all'esumazione o estumulazione con sistemazione nel campo comune d'inumazione ovvero nell'ossario o cinerario comune.

ART. 40

ALTRE DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA'

Nei cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento irriverente con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) Fumare. Tenere contegno chiassoso;
- b) Cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate;
- c) Introdurre oggetti indecorosi, o animali;
- d) Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi;
- e) Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori:

- f) Asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
- g) Calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
- h) Disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
- i) Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private;
- l) Fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con consenso del Comune e degli interessati;
- m) Eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- n) Imbrecciare i camminamenti dei campi d'inumazione;
- o) Chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo che non sia intervenuta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- p) Assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- q) Svolgere cortei fatta eccezione per le annuali celebrazioni in occasioni della ricorrenza della Commemorazione dei defunti;
- r) Coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Responsabile dei servizi, che la può concedere solo per la coltivazione di fiori ed arbusti purché questi siano ad essenze nane;
- s) Introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso; tale divieto non si applica ai mezzi comunali e/o a quelli del Custode. Per motivi di salute, oggettivamente riscontrabili o agli invalidi al 100% muniti di idonea documentazione il Responsabile del Servizio di custodia potrà concedere il permesso di entrata e mezzo di veicoli;
- t) Svolgere azione di accaparramento di lavori.

Le imprese che effettuano interventi per conto di privati dovranno compilare apposito modulo ove indicare i lavori da eseguire, il committente e la sepoltura o manufatto oggetto di intervento.

I divieti di cui alle lettere b), i), l), o) e t) si estendono anche al piazzale, all'ingresso ed alle adiacenze dei cimiteri, riferibili alla zona di rispetto.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 41 CREMAZIONE

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere tramite un procedimento termico in ceneri previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta del coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 – 75 – 76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, al nulla osta della stessa Autorità recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

ART. 42 REGISTRO DELLE CREMAZIONI

Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito il registro delle cremazioni, il cui modello è allegato al presente Regolamento, in cui sono annotate:

- I dati anagrafici del defunto;
- Le modalità con cui il defunto ha manifestato la volontà di essere cremato o in alternativa le modalità utilizzate al medesimo fine dai familiari;
- Le modalità con cui il defunto ha manifestato la volontà che si proceda alla dispersione delle sue ceneri con indicazione del luogo ove effettuarla o in alternativa del soggetto affidatario;
- La destinazione finale dell'urna e sue eventuali variazioni;
- I dati anagrafici e la residenza dell'eventuale affidatario dell'urna;
- Nome e cognome dell'Ufficiale di Stato Civile che ha eseguito gli adempimenti di ciascun procedimento.

Al registro è allegato l'elenco dei richiedenti la cremazione con annotazione circa le modalità seguite per manifestare tale volontà; l'iscrizione può essere cancellata in qualsiasi momento dal soggetto che l'aveva richiesta.

ART. 43 DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa sulla quale deve essere apposta una targhetta riportante i dati identificativi del defunto (nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte)

Le urne possono essere collocate, a richiesta degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nel cimitero in apposito colombario o interrate negli spazi all'uopo destinati per la durata di 40 anni. E' altresì ammessa, senza il pagamento di alcuna tariffa aggiuntiva, la collocazione delle urne all'interno di loculo assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in celletta ossario nei limiti della rispettiva capienza.

Le urne possono altresì essere affidate al soggetto individuato dal defunto o in mancanza ai suoi familiari, ricompresi tra quelli indicati agli artt. 74 – 75 – 76 e 77 del c.c., o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta alla quale il defunto si era iscritto.

Per procedere alla consegna delle urne l'affidatario deve presentare apposita istanza con la quale dichiara:

- I suoi dati anagrafici e la residenza;
- Il luogo di conservazione dell'urna;
- L'assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla custodia delle ceneri e l'impiego a conservarla in maniera da evitarne la profanazione e l'accettazione degli eventuali controlli dall'Amministrazione Comunale;
- L'impegno a collocarla in un ambiente asciutto idoneo a garantire nel tempo la non contaminazione con liquidi e fonti di calore;
- La conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri;
- L'impegno a non affidare l'urna neppure temporaneamente ad altre persone, salvo apposita autorizzazione comunale e che qualora venissero a cessare le condizioni di affidamento l'urna verrà per il tramite del Comune depositata all'interno di un cimitero secondo le modalità e tariffe vigenti;
- L'impegno ad informare l'Amministrazione Comunale, entro 30 gg, della variazione del luogo di conservazione delle ceneri;
- Di essere a conoscenza che nell'ipotesi in cui l'urna venga trasferita in altro Comune dovrà munirsi dell'apposita autorizzazione ex art. 24 DPR 285/90.

La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in triplice originale di cui uno da rilasciare all'affidatario, uno da conservare agli atti dello Stato Civile, ed il terzo da consegnare al responsabile del Servizio Cimiteriale. Della consegna dovrà essere informato il Comune di decesso se diverso da quello di Notaresco.

Il Sindaco con proprio provvedimento determinerà gli adempimenti che devono essere rispettati in caso di rinvenimento di urna cineraria.

ART. 44
DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri può avvenire nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto attraverso la disposizione testamentaria del defunto, o altra forma scritta purchè olografa.

In mancanza della predetta documentazione, la volontà del defunto può essere riferita, nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà, dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 – 75 – 76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, dove è avvenuto il decesso e in caso di richiesta di dispersione nel territorio di altro Comune previa acquisizione del nulla osta del Comune stesso, è consentita:

- In aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- In natura;
- In aree private.

La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri sempre e comunque previo interrimento delle stesse.

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- In montagna a distanza di almeno duecento metri da centro ed insediamenti abitativi;
- Nei laghi ad oltre cento metri dalla riva e comunque nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- Nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- Un mare nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- In aree naturali e distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- Negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari cui è fatto divieto di percepire compensi o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve avvenire:

- L'indicazione del luogo ove le ceneri saranno disperse
- L'indicazione del richiedente avente titolo in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, tra quelle contemplate all'art. 33 comma 7 della Legge Regionale n. 41/2012;
- L'indicazione della persona ad eseguire la dispersione;
- Per le dispersioni in aree private, in consenso scritto dei proprietari;
- Il nulla osta del Comune ove avviene la dispersione, se diverso dal Comune di Notaresco

ART. 45
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, potrà disporre, all'interno del cimitero l'assegnazione gratuita di posti destinati alla sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 46
GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

In applicazione dell'art. 21, comma 2 lettera d) ed art. 7 comma 2 lettera f) del D. Lgs n. 22/97 e s.m.i., i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo art 7 sono rifiuti urbani. Ai fini dell'attuazione della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 184 del medesimo Decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in:

a) Rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (es. resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti ed accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti ed imbottiture, residui metallici delle casse etc.);

b) Rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione cimiteriale, quali operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della cremazione, tumulazione o inumazione (es. residui di carta, cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti etc.);

I rifiuti di cui al punto (a) al fine di essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

I rifiuti di cui al punto (a) non metallici devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"

I rifiuti di cui al punto (a) metallici devono essere bonificati da qualsiasi altro materiale, opportunamente disinfettati e quindi confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni". Gli stessi potranno quindi essere avviati a recupero.

Il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al punto (a) è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora detto deposito si renda necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.

I rifiuti di cui al punto (b) sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità previste per le frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati.

I rifiuti derivanti da lavorazione o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta trasporto e smaltimento, ai sensi della normativa vigente.

Al responsabile della struttura cimiteriale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle succitate disposizioni.

Per quanto altro non previsto al presente articolo in materia di rifiuti si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.